

COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO PROVINCIA DI TRENTO

CONCESSIONE IN USO MALGA CLEVET E RELATIVI PASCOLI PER LE
STAGIONI DI ALPEGGIO 2024-2028.

Tra i Signori:

1. MAESTRI ATTILIO, nato a Tione di Trento, il 16.01.1965, Sindaco pro tempore del Comune di Pieve di Bono-Prezzo C.F. e P. IVA 02401730227, domiciliato per la carica presso la sede del Comune, Via Roma n. 34, che interviene nel presente atto in nome e nell'interesse esclusivo dell'Amministrazione rappresentata, autorizzato alla stipula con deliberazione della Giunta Comunale n. 28 di data 22.02.2024 assistito dalla rappresentanza di categoria (Caf Coldiretti - Impresa Verde Trentino Alto Adige S.r.l.) nella persona del Signor _____;

2. Signor _____ nato a _____ il ____, in qualità di legale rappresentante dell'Azienda Agricola _____, con sede in _____ (____), Via _____ n. ____, C.F.: _____ e Partita I.V.A.: _____ assistito dalla rappresentanza di categoria (Coldiretti -.) nella persona del Signor _____

PREMESSO CHE

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 28 di data 22.02.2024, esecutiva, è stato disposto di concedere in uso la Malga Clevet ed i relativi pascoli per le stagioni di alpeggio 2024-2028, indicendo apposita asta pubblica;

- a seguito dell'asta pubblica esperita in data 25.03.2024 è risultato aggiudicatario della concessione in uso il signor _____ titolare dell'azienda agricola _____, con sede in _____ (____)

TUTTO CIO' PREMESSO

fra le parti intervenute si stipula e si conviene quanto segue:

1. Il Comune di Pieve di Bono-Prezzo, a mezzo del proprio legale rappresentante, di seguito denominato "concedente" concede in uso per le stagioni di alpeggio 2024-2028 al signor _____ titolare dell'azienda agricola _____, con sede in ____ (___), di seguito denominato "concessionario", che accetta per sé e per i suoi aventi causa, la malga di proprietà comunale Clevet e dei relativi pascoli di montagna ubicati in C.C. Daone, come indicati nei relativi disciplinari approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 28 di data 22.02.2024.

2. Il concessionario si impegna alla scrupolosa osservanza di tutto quanto stabilito nei disciplinari approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 28 di data 22.02.2024.

3. Il periodo della stagione di alpeggio è stabilito dalla competente autorità forestale. Entro la data di fine alpeggio la malga ed il relativo pascolo dovranno essere demonticate. Gli immobili siti sulle malghe predette sono ritenuti beni accessori e strumentali al pascolo e pertanto sono concessi in uso per la sola durata della monticazione, salvo deroga espressamente rilasciata dal Comune. È assolutamente vietato ogni e qualsiasi uso diverso dal pascolo e dei bovini.

4. Il concessionario dichiara di aver esaminato la malga oggetto della presente concessione e di averla trovata idonea ed adatta all'uso ed esente da difetti che possono comunque influire sull'esercizio dell'attività, sulla salute dei lavoratori e si obbliga a riconsegnarla nello stesso stato alla scadenza convenuta, salvo il deterioramento derivante dall'uso in conformità con la destinazione degli stessi. A tal fine il concessionario si impegna ad utilizzare

gli stabili oggetto di concessione con la più scrupolosa diligenza, sia per quanto riguarda l'attrezzatura ivi presente che ogni altra pertinenza, onde evitare ogni possibile danno o responsabilità verso il Comune proprietario e verso i terzi.

5. I confini della malga in oggetto e del pascolo concessi in uso sono quelli fin qui praticati e che, a richiesta del concessionario, verranno indicati dal custode forestale, in sede di consegna delle malghe.

6. Il canone di concessione è convenuto in € __.= (____), per singola stagione d'alpeggio, ed è soggetto ad adeguamento a partire dal secondo anno in base al 100% dell'indice ISTAT. Le spese relative a energia elettrica, acqua e fognatura, quantificate annualmente a consuntivo dall'amministrazione comunale sulla base degli effettivi consumi, sono a carico del concessionario. Il corrispettivo è escluso dal campo di applicazione dell'I.V.A. per carenza di presupposto soggettivo ed in caso di modifiche delle normative o nei casi di diversa interpretazione delle norme in essere il comune di riserva di gravare di I.V.A. tale corrispettivo.

7. Il concessionario si impegna a versare il canone di cui al punto precedente alla Tesoreria comunale in due soluzioni: acconto pari al 50% all'inizio di ogni singola stagione d'alpeggio e saldo del 50% alla fine di ogni singola stagione d'alpeggio. Le parti concordano che l'omesso tempestivo pagamento di una rata del canone annuo costituisce grave inadempimento, idoneo a consentire la revoca della concessione in uso.

8. La scadenza della concessione è fissata al termine della stagione di alpeggio 2028, e comunque non oltre il 31.10.2028, data entro la quale il concessionario si impegna a restituire gli immobili liberi da persone e da

cose alla piena disponibilità del Comune di Pieve di Bono-Prezzo, con espressa rinuncia ad indennità di qualsiasi titolo.

E' espressamente esclusa la possibilità che la presente concessione in uso possa essere tacitamente rinnovata. Ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del D.P.G.R. 28 gennaio 2003, n. 3-124 Leg., trattandosi di beni di uso civico, il Comune di Pieve di Bono-Prezzo si riserva la facoltà di revocare la presente concessione in uso per sopravvenute esigenze richieste da una migliore o diversa utilizzazione dei beni di uso civico, dandone preavviso al concessionario con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro il 31 dicembre di ogni anno.

9. Il concessionario è direttamente responsabile verso il Comune concedente e verso i terzi per qualsiasi danno arrecato agli immobili e alle cose esistenti negli immobili concessi in uso. A tal fine il concessionario esonera espressamente il Comune di Pieve di Bono-Prezzo da ogni responsabilità derivante dall'esercizio dell'attività.

10. Il Comune di Pieve di Bono-Prezzo può in qualsiasi momento ispezionare o far ispezionare i locali oggetto della concessione in uso.

11. È fatto espresso divieto di modificare la destinazione d'uso ed è altresì vietata la subconcessione a terzi, nonché la cessione del presente contratto di concessione in uso, salvo espressa autorizzazione da parte del Comune di Pieve di Bono-Prezzo.

12. Il concessionario dovrà sottostare a tutte le norme e prescrizioni in materia igienico-sanitaria, di polizia rurale e veterinaria nonché forestali vigenti nella Provincia Autonoma di Trento, all'atto della firma della presente

scrittura privata o che venissero emanate durante il corso della concessione.

13. Il concessionario rinuncia espressamente a quanto previsto dall'art. 4bis della legge 203/82 e ss.mm. "Diritto di prelazione in caso di nuova concessione".

14. A garanzia degli obblighi contrattuali il concessionario costituisce un deposito cauzionale di € __.= in contanti o a mezzo di fideiussione bancaria. La cauzione verrà restituita al termine della concessione, dopo la puntuale e regolare riconsegna di quanto concesso e sempre che risulti definito ogni reciproco rapporto contrattuale.

15. Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione della presente concessione stanno e si assumono a carico del concessionario.

16. Per quanto non indicato nel presente contratto si fa riferimento al bando di gara ed ai disciplinari tecnici, approvati con delibera della Giunta Comunale n. 47 del 04.03.2023, esecutiva.

17. Il presente atto costituisce scrittura privata soggetta a registrazione ai sensi della vigente normativa fiscale.

18. Si dà atto che il legale rappresentante del Comune di Pieve di Bono - Prezzo, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm., ha informato il concessionario che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività in oggetto e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali.

Il presente contratto viene sottoscritto digitalmente ai sensi della vigente normativa in materia.

PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - Il Sindaco Maestri Attilio

IL CONCESSIONARIO -

IL RAPPRESENTANTE DI CATEGORIA DEL COMUNE -

IL RAPPRESENTANTE DI CATEGORIA DEL CONCESSIONARIO -

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21

del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.